

COMUNE DI BELLANTE
PROVINCIA DI TERAMO

Rep. Int. Area Tecnica n. 1/2025

Scrittura Privata

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DA INSTALLARSI NELLE ZONE AGRICOLE
DEL TERRITORIO COMUNALE DI BELLANTE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 16 del mese di Maggio, nella Residenza Municipale del Comune di Bellante (TE), sita in Piazza Mazzini n. 1

TRA

il **COMUNE DI BELLANTE** (C.F. 00212050678),

di seguito denominato "Comune"

E

la società **NEW ENERGY S.r.l.** (P.IVA 02358790695), con sede legale in Milano (MI),

seguito denominata "Società"


di

PREMESSO CHE:

- la Società nel giorno 13/10/2023 tramite consegna a mano, depositava la SCIA in PAS del progetto di "Realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema fisso a terra della potenza complessiva di 999,44 kW da ubicare nel Comune di Bellante" con protocollo 11483;
- il responsabile del procedimento inviava alla Società una richiesta di documentazione integrativa il giorno 30/10/2023 espletata il 28/11/2023 con protocollo 13149;
- il responsabile del procedimento inviava alla Società una seconda richiesta di documentazione integrativa il giorno 15/12/2024 espletata il 09/05/2024 con protocollo 4570, successivamente inviata anche al SUAP tramite PEC il giorno 28/05/2024;
- la Società procedeva ad inserire la pratica SCIA in PAS nel portale del Comune di Bellante il giorno 27/06/2024 a seguito di accordi telefonici con il responsabile del procedimento;
- ad oggi il Comune non ha ancora rilasciato il titolo idoneo valido ed efficace per la costruzione dell'impianto fotovoltaico;
- la Società è a perfetta conoscenza del contenuto del "Regolamento comunale per la installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kWp", approvato con delibera di Consiglio Comunale del 19 febbraio 2009, in applicazione del quale si procede alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- la legislazione Nazionale ed in particolare modo la Legge 10 del 09.01.1991 e il D.leg. n°387/03 in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per

NEW ENERGY SRL
Soc. Unip.
ENERGIE RINNOVABILI

Via Carlo Ceregaglia, 10 - 20122 Milano (MI)
P.IVA e C.F. 02358790695



incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n°387";

- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche; la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. È, quindi, un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;
 - l'impianto Fotovoltaico non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale;
 - l'insediamento produttivo sarà costituito da pannelli fotovoltaici fissi per una potenza nominale complessiva di 999,44 kWp ed una superficie di 16.648,61 mq;
 - le aree di cui sopra, in località "Via Chiareto Est" inserite nel Foglio 28 del Comune di Bellante, alle particelle 465, 153, 154 e 156 aventi mq totale 19.236,00, come meglio riportate nei grafici allegati alla presente convenzione risultano essere composte da terreni di proprietà
-
- ai sensi del regolamento comunale per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici, da installarsi nelle zone agricole del territorio comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 19 febbraio 2009, il proponente sottoscrive una convenzione con il Comune, come da art. 11 del medesimo regolamento;
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23/04/2025 è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra la Società e il Comune di Bellante si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune e la Società, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione e manutenzione di un impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di 999,44 kWp per una superficie di 16.648,61 mq e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull'area individuata nella planimetria allegata.

Le premesse si intendono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino alla produttività dell'impianto e/o fino al suo smantellamento. La Società si impegna a comunicare al Comune la cessazione dell'attività produttiva dell'impianto entro 30 giorni dal suo verificarsi.

ART. 3 - CONTRIBUTO DI COMPENSAZIONE

La Società, visto il "Regolamento comunale per la installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20kWp" in particolare l'ART. 12, si impegna:

- a partire dalla attivazione dell'impianto fotovoltaico, a versare annualmente al Comune a titolo di corrispettivo economico, la royalty nella percentuale pari
 - a) l'1% dal 1° al 10° anno;
 - b) al 2% dall'11° al 20° anno;
 - c) al 3% oltre il 21° anno;

calcolata sull'importo delle fatture (al netto dell'I.V.A.) emesse per la vendita della energia elettrica prodotta. Dette somme dovranno essere corrisposte con cadenza semestrale/annuale, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune, accompagnato dalla documentazione di riferimento da far pervenire al Comune mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Si richiama l'allegato A per quanto riguarda la somma calcolata e l'allegato B riguardante l'analisi economica dell'impianto.

ART. 4 – FIDEIUSSIONI

Prima dell'inizio dei lavori, la Società si impegna a presentare, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dello smontaggio dell'impianto, di importo pari al 2% dell'investimento previsto per l'intervento, o in alternativa, a versare un deposito cauzionale a favore del Comune di pari importo.

Si impegna inoltre a presentare prima dell'inizio dei lavori, polizza fideiussoria a garanzia delle opere di armonizzazione dell'impianto con l'ambiente circostante di cui all'art. 5 e 9 del Regolamento, di importo pari a quello del computo metrico estimativo (allegato), in particolare alla non alterazione della naturale pendenza dei terreni e della naturale permeabilità dei siti valorizzando le tradizioni agroalimentari locali, e la tutela della biodiversità.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

L'importo delle polizze dovrà essere aggiornato alla scadenza di ogni biennio del 100% dell'indice ISTAT.

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE

La Società deve ultimare i lavori entro i termini previsti dai riferimenti normativi per ciascun tipo di autorizzazione e si obbliga a dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, dell'attivazione dell'impianto.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'impianto Fotovoltaico di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione.

Tutti gli spazi non direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere afferenti alla realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione dell'impianto Fotovoltaico e relative opere accessorie e di collegamento, dovranno essere utilizzate secondo le finalità previste in progetto.

La Società o/e il titolare del diritto di superficie dell'area su cui sarà realizzato l'impianto, si farà carico di tutti gli oneri fiscali.

È a carico della Società proprietaria, o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) che abbia cessato la propria funzione di generatore fotovoltaico e quindi non sia più in vita.

È, altresì, a carico della Società proprietaria, o avente diritto di produrre con frequenza semestrale una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale.

La società si obbliga inoltre:

- alla comunicazione entro 30 giorni successivi sull'attivazione dell'impianto;
- a realizzare le opere di mitigazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale e, per tutta la durata della vita attiva dell'impianto, a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

NewEnergy srl
Soc. Unip.
Via Carlo Farini, 10 - 20122 Milano (Mi)
P.IVA e C.F. 02358790695



- a complemento dell'intervento di realizzazione dell'impianto e contestualmente alla sua attivazione, la ditta dovrà installare a propria cura e spese segnaletica verticale sulle strade di maggiore importanza che indichi la presenza dell'impianto stesso, come previsto dall'art. 13 del Regolamento comunale. Il numero ed il posizionamento dei cartelli dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale. Per detta segnaletica la ditta prima del parere produrrà dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- trattandosi di opere di trasformazione urbanistico edilizia la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e dell'art. 14 del Regolamento comunale, di esporre, sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere delle dimensioni di mt. 1,40 per 2,50 ad altezza di Mt. 2,00 da terra;
- di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico con contestuale rimessa in pristino del sito, degli eventuali corpi e/o manufatti accessori, previa comunicazione al Comune; gli impianti attivati devono essere smantellati entro un anno dal termine del periodo di produzione di energia, allegando alla comunicazione una relazione fotografica inerente al ripristino dello status quo ante, come prescritto dall'art. 8 del Regolamento comunale.

ART. 7 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua sottoscrizione.

ART. 8 - RISOLUZIONE

La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora non vengano rispettati i termini stabiliti all'art. 6.

La presente Convenzione si intenderà altresì automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società, in ordine alla fattibilità dell'impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica.

La Società avrà inoltre facoltà di recedere dalla presente Convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti, decorsi almeno 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale, da parte del Gestore o del Distributore locale, decorsi almeno 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda.
- impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al Comune, dell'impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell'allegata planimetria;
- impedimenti, di qualsiasi natura, all'esercizio dell'impianto;
- Impedimenti sulla remunerazione e/o vendita energia.

La Convenzione si considererà risolta con il pervenire al Comune della comunicazione.

ART. 9 - GARANZIE

La Società, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta, si impegna a realizzare l'impianto. La Società rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune in caso di mancato rilascio o revoca o annullamento degli atti concessori a seguito di impedimenti da parte di altri Enti.

ART. 10 - DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione della presente convenzione in ogni sua clausola dovranno essere oggetto di preventiva e bonaria composizione tra le parti.

ART. 11 - NORME APPLICABILI

Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 12 - SPESE ED ONERI

Tutte le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Società.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 e s.m.i., con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bellante, li _____

Per il Comune di Bellante
Il Responsabile del Settore



Per la Società NEW ENERGY S.r.l.
L'Amministratore Unico

Daniele Braccia

 **New Energy** SRL
ENERGIE RINNOVABILI
Soc. Unip.
Via Carlo Freguglia, 10 - 20122 Milano (MI)
P. IVA e C. F. 0235879 069 5